



VIENNA INSURANCE GROUP

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO SUL  
FABBRICATO**

# Danubio Palazzo

## Condizioni Generali di Assicurazione

**Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del glossario, unitamente al DIP ed al DIP aggiuntivo, costituiscono il - Set Informativo - che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo**



**Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20**

**E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)**

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

## INDICE

<b>GLOSSARIO</b> .....	5
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b> .....	9
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	9
Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia .....	9
Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione .....	9
Art. 4 - Aggravamento del Rischio.....	9
Art. 5 - Diminuzione del Rischio .....	9
Art. 6 - Oneri fiscali .....	9
Art. 7 - Legge applicabile .....	9
Art. 8 - Buona fede.....	9
Art. 9 - Territorialità .....	10
Art. 10 - Forma delle comunicazioni.....	10
Art. 11 - Altre assicurazioni .....	10
Art. 12 - Foro competente .....	10
Art. 13 - Recesso in caso di Sinistro .....	10
Art. 14 - Assicurazione parziale .....	10
Art. 15 - Proroga dell'assicurazione .....	10
Art. 16 - Prescrizione .....	10
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO</b> .....	11
Art. 1 - Cose di proprietà di terzi .....	11
Art. 2 - Denuncia di sinistri – Obblighi dell'Assicurato.....	11
Art. 3 - Incarico ai periti.....	11
Art. 4 - Esagerazione dolosa del danno .....	11
Art. 5 - Pagamento dell'Indennità.....	12
Art. 6 - Limite massimo di indennizzo.....	12
Art. 7 - Pagamento di anticipi su indennizzi.....	12
Art. 8 - Rinuncia al diritto di rivalsa.....	12
Art. 9 - Atti vandalici e dolosi.....	12
Art. 10 - Rischi Assicurati.....	12
Art. 11 - Esclusioni.....	15
Art. 12 - Somme assicurate.....	15
Art. 13 - Procedimenti civili o penali .....	15
Art. 14 - Determinazione del danno.....	16



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 15 - Parificazione danni da Incendio.....	16	
Art. 16 - Ispezione delle cose assicurate.....	16	
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</b>		
<b>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI e DIPENDENTI - RCT e RCO</b> .....		17
Art. 1 - Responsabilità Civile Terzi - RCT.....	17	
Art. 1.1 - Responsabilità civile della committenza .....	17	
Art. 1.2 - Ricorso terzi .....	17	
Art. 1.3 - Fuoriuscita di liquidi.....	18	
Art. 1.4 - Interventi sull'impianto dell'ascensore in caso di emergenza.....	18	
Art. 1.5 - Danni da interruzione esercizio o sospensione attività .....	18	
Art. 1.6 - Danni da inquinamento accidentale,.....	19	
Art. 2 - Responsabilità civile verso dipendenti - RCO .....	19	
Art. 3 - Persone non considerate terzi.....	19	
Art. 4 - Esclusioni.....	19	
Art. 5 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali.....	20	
Art. 6 - Obblighi in caso di Sinistro .....	21	
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "ACQUA e GUASTI"</b> .....		22
Art. 1 - Danni a terzi da spargimento d'acqua .....	22	
Art. 2 - Esclusioni.....	22	
Art. 3 - Franchigia .....	22	
Art. 4 - Oggetto delle garanzie "ricerca e riparazione guasti".....	23	
Art. 4.1 - Ricerca e riparazione guasti .....	23	
Art. 4.2 - Gelo .....	23	
Art. 4.3 - Occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento.....	23	
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE LASTRE E CRISTALLI</b> .....		24
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione .....	24	
Art. 2 - Esclusioni.....	24	
Art. 3 - Rinuncia al diritto di surrogazione.....	24	
Art. 4 - Assicurazione presso diversi assicuratori .....	25	
Art. 5 - Obblighi in caso di Sinistro .....	25	
Art. 6 - Procedura per la valutazione del danno .....	25	
Art. 7 - Incarico ai periti .....	25	
Art. 8 - Indennizzo.....	25	



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 9 - Pagamento dell'Indennizzo .....	26
Art. 10 - Forma dell'Assicurazione .....	26
Art. 11 - Limite di risarcimento .....	26
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "SUPERPACK" .....</b>	<b>27</b>
Art.1 - Eventi speciali .....	27
Art. 2 - Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta – se esercitata la relativa opzione).....	29
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</b>	
<b>R.C.AMMINISTRATORI CONDOMINIO E R.C.CONDUZIONE LOCALI .....</b>	<b>30</b>
Art. 1 - Oggetto della garanzia R.C. dell'Amministratore Condominio.....	30
Art. 2 - Obblighi di avviso in caso di sinistro .....	30
Art. 3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza .....	31
Art. 4 - Pluralità di assicurati .....	31
Art. 5 - Esclusioni.....	31
Art. 6 - Oggetto della garanzia R.C. Conduzione Locali .....	31
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "RELAXPACK" .....</b>	<b>33</b>
Art. 1 - Pool pack .....	33
Art. 2 - Garden pack.....	33
Art. 3 - Sport pack.....	34
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "ENERGIA VERDE" .....</b>	<b>35</b>
Art. 1 - Rischi assicurati .....	35
Art. 2 - Esclusioni.....	35
Art.3 - Limitazioni .....	36
Art.4 - Valore dell'impianto, determinazione del danno e assicurazione parziale.....	36
<b>CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE .....</b>	<b>37</b>
Art. 1 - Franchigia frontale per danni a cose – operante qualora la relativa opzione sia richiamata nella Scheda di polizza .....	37
Art. 2 - Procedura per la valutazione del danno. ....	37
<b>ARTICOLI DEL CODICE CIVILE.....</b>	<b>38</b>
<b>INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>43</b>



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

## GLOSSARIO

Nel testo che segue si intendono per:

<b>Abitazione:</b>	Vedi Fabbricato
<b>Animali domestici:</b>	Cani e gatti legalmente detenuti e denunciati, forniti di libretto sanitario.
<b>Anno di costruzione – Etá dell’immobile:</b>	Per definire l’anno di costruzione del Fabbricato si fa riferimento alla data di dichiarazione per l’iscrizione al catasto dell’immobile da parte del direttore dei lavori. (La dichiarazione è presentata dopo l’ultimazione dei lavori di finitura e comunque entro 30 giorni dalla installazione degli infissi, come previsto dal D.P.R. 22 aprile 1994, n°425).
<b>Area Riservata/Clienti</b>	Area personale, dove collegandosi al sito <a href="http://www.donauassicurazioni.it">www.donauassicurazioni.it</a> ; ed effettuata la registrazione, è possibile consultare la propria posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali.
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di Assicurazione.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
<b>Copertura:</b>	Il complesso degli elementi del tetto, <b>escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.</b>
<b>Danni materiali e diretti:</b>	I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente a seguito del verificarsi di un evento coperto dall’Assicurazione.
<b>Dipendenze del fabbricato:</b>	Locali non comunicanti anche separati dal Fabbricato, ma del quale costituiscono pertinenze ubicati entro 100 metri in linea d’aria dal limite perimetrale del Fabbricato assicurato
<b>Domestici e/o dipendenti:</b>	Le persone alle dirette dipendenze dell’Assicurato con regolari rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione.
<b>Esplosione:</b>	La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.
<b>Fabbricato:</b>	L’intera costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato nonché, le sue pertinenze (quali: centrale termica, box, recinzioni, anche con cancelli automatici, e simili, ma esclusi: parchi, giardini, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private) comunque costruite, purché, realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate. Sono compresi gli impianti ed installazioni, considerati immobili per natura o destinazione quali: impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi (esclusi impianti di allarme e pannelli solari), impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelevisive, tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e statue che non



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l’Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

abbiano valore artistico.

Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:

- a) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta di quella del Fabbricato stesso;
- b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché, trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
- c) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.

**Fissi ed infissi:**

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie e rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

**Franchigia:**

L'importo prestabilito che, in caso di Sinistro, viene detratto dall'Indennizzo e rimane a carico dell'Assicurato/Contraente.

**Furto:**

Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.

**Implosione:**

Repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

**Incendio:**

La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può estendersi e propagarsi.

**Incombustibilità:**

Si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma, né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:**

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di Sinistro.

**Lastre:**

Lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato, esclusi i lucernari.

**Lavoratori:**

Lavoratori, regolarmente iscritti a libro paga e matricola, che hanno con l'Assicurato un contratto che prevede un rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) o para-subordinato, cioè un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

**Limite di indennizzo:**

La somma massima dovuta dalla Società a titolo di Indennizzo.

**Pannelli solari (fotovoltaici):**

Sono i moduli fotovoltaici fissati agli appositi sostegni, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati che consentono di trasformare l'energia del sole in energia elettrica (denominato anche "l'impianto"). Il processo fotovoltaico di trasformazione dell'energia del sole in elettricità avviene nelle celle fotovoltaiche, sottili fette di silicio sottoposte a complessi



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

trattamenti chimici e fisici, che collegate in serie compongono il modulo fotovoltaico (a titolo di esempio: supporti, staffe, moduli, inverter), tutti purché fissi e stabilmente installati. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte e dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme CEI vigenti e testati alla grandine.

<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'Assicurazione.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società.
<b>Primo rischio assoluto:</b>	Forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
<b>Regola proporzionale:</b>	Qualora risulti assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del Sinistro (Valore assicurabile), viene corrisposto un Indennizzo ridotto in proporzione al rapporto tra Valore assicurato e Valore assicurabile, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.
<b>Risarcimento:</b>	La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di Sinistro.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Rischio locativo:</b>	Responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dalla presente Polizza al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato. Se la somma assicurata è inferiore al valore reale del Fabbricato, calcolato ai termini di Polizza, viene applicata la regola proporzionale.
<b>Sabotaggio organizzato:</b>	Atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.
<b>Scheda o Frontespizio di polizza:</b>	Il documento, sottoscritto dal Contraente e da DONAU, che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto.
<b>Scoperto:</b>	La parte del danno espressa in percentuale che, per ogni Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Se in Polizza sono previsti limiti massimi di Indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo Scoperto sul danno medesimo.
<b>Scoppio/Implosione:</b>	Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo o "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio o implosione.
<b>Set informativo</b>	Insieme della documentazione informativa predisposta dalla Compagnia ai sensi del regolamento IVASS n. 41/2018, da consegnare al potenziale cliente e costituito da: DIP, DIP aggiuntivo e condizioni di assicurazione comprensive del glossario.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
<b>Società:</b>	Donau Versicherung AG - Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia (per brevità anche Donau).
<b>Somma assicurata:</b>	Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad Assicurazione. La somma assicurata può non coincidere con il Valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della soprassicurazione.
<b>Sottoassicurazione:</b>	vedi Regola proporzionale
<b>Terreno contaminato:</b>	Si intende il terreno per il quale sono richiesti il rilevamento, la messa in sicurezza e/o il trattamento a causa del suo collegamento con altri beni (ad eccezione delle sostanze radioattive), ai sensi della legislazione italiana, sul trattamento dei rifiuti e di acque vigente al momento della stipulazione del Contratto.
<b>Terrorismo:</b>	Atto, incluso l'uso di violenza minacciata o applicata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa.
<b>Trattamento:</b>	Si intendono tutti i provvedimenti che servono ad eliminare, recuperare o rendere idonei per la discarica, rifiuti pericolosi, sostanze pericolose e/o il Terreno contaminato senza residui fissi.
<b>Tube Interrato:</b>	La condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
<b>Valore a nuovo o di rimpiazzo:</b>	Il costo di riparazione o ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive, fermo il limite della somma assicurata.
<b>Valore assicurabile:</b>	Il valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro.
<b>Valore intero:</b>	La forma di assicurazione per la quale la Somma assicurata deve corrispondere al Valore dei beni assicurati al momento del Sinistro (Valore assicurabile). Qualora, in caso di sinistro, il Valore assicurabile sia superiore alla Somma assicurata (Sottoassicurazione) si applica la Regola proporzionale.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a' sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'intermediario cui è assegnato il contratto assicurativo oppure alla Società.

### Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 4 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni circostanza che possa determinare l'aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non conosciuti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art.1898 del Codice Civile.

### Art. 5 - Diminuzione del Rischio

In caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta, ai sensi dell'Art.1897 Codice Civile, a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società, rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente e/o Assicurato.

### Art. 7 - Legge applicabile

Il contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto o diversamente regolato si applicano le disposizioni di legge.

### Art. 8 - Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni dell'Assicurato nel momento della sottoscrizione della Polizza o durante il corso della stessa non pregiudica il diritto al Risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

**maggior Premio proporzionale al maggior Rischio** che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

#### **Art. 9 - Territorialità**

La copertura assicurativa è prestata per gli immobili ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

#### **Art. 10 - Forma delle comunicazioni**

**Tutte le comunicazioni** debbono farsi con **lettera raccomandata, fax o posta elettronica con conferma di ricezione** alla Direzione della Società oppure all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

#### **Art. 11 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato non è tenuto a comunicare alla Società l'eventuale esistenza di altri contratti aventi ad oggetto prestazioni analoghe a quelle previste dalla Polizza.

In caso di Sinistro, l'Assicurato/Contraente **deve darne avviso a tutti gli assicuratori** e può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno; è esclusa in ogni caso la responsabilità solidale degli assicuratori.

#### **Art. 12 - Foro competente**

Per ogni controversia insorta tra le parti è competente il foro del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato/Contraente.

#### **Art. 13 - Recesso in caso di Sinistro**

**Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo ciascuna delle parti può recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni tramite lettera raccomandata.** In tal caso, la Società mette a disposizione del Contraente, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte.

**La riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.**

#### **Art. 14 - Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro di oltre il 20% la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Per il settore Responsabilità Civile, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, la Società risponde in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

#### **Art. 15 - Proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita **almeno 30 giorni prima della scadenza**, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

#### **Art. 16 - Prescrizione**

Ai sensi dell'articolo 2952 codice civile **i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

### Art. 1 - Cose di proprietà di terzi

La Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. **Spetta** in particolare al **Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.**

**L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa.**

**L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.**

### Art. 2 - Denuncia di sinistri – Obblighi dell'Assicurato

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per **contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate, conservare le tracce ed i residui del Sinistro;**
- darne avviso alla Società entro 5 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- per i danni presumibilmente dolosi ed in tutti i casi previsti dalla legge, **sporgere denuncia scritta all'autorità competente, trasmettendone copia alla Società.**

**L'inadempimento** di uno degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b), c) può comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo** ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

### Art. 3 - Incarico ai periti

I periti devono:

- indagare sulle cause e le modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- stabilire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio non dichiarate;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate danneggiate;
- stimare la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l'intero Fabbricato o le parti colpite dal Sinistro;
- stimare e liquidare il danno comprese le eventuali spese di salvataggio e le spese di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, in questo caso gli altri periti devono fare menzione del rifiuto nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### Art. 4 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera coscientemente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro, o gli indizi materiali del reato, o in caso di Incendio, facilita il processo di questo, **decade da ogni diritto all'Indennizzo.**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

#### Art. 5 - Pagamento dell'Indennità

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società effettua, entro trenta giorni dalla data dell'accordo amichevole e/o dell'atto di transazione, e purché siano trascorsi trenta giorni dal Sinistro senza opposizioni, il pagamento dell'Indennizzo in Euro presso la sede o presso l'ufficio cui è assegnata la Polizza,. Qualora venga aperta una **procedura giudiziaria** sulla causa del Sinistro, **il pagamento verrà eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi di esclusione**

#### Art. 6 - Limite massimo di indennizzo

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se da' garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito all'Art.12.

Salvo il caso previsto dall'Art.1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare una **somma maggiore rispetto a quella assicurata**

#### Art. 7 - Pagamento di anticipi su indennizzi

Il Contraente/Assicurato ha diritto di richiedere il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'Indennizzo presumibile, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare indennizzabile del Sinistro sia almeno pari ad € 50.000,00.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro e purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

#### Art. 8 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di parenti, conviventi, ospiti o collaboratori familiari, **purché l'Assicurato a sua volta non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile del danno.**

#### Art. 9 - Atti vandalici e dolosi

La Società indennizza i Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi, purché conseguenti a Furto o tentato furto.

La garanzia è valida anche per i **danni avvenuti nel corso di occupazione, purché non militare**, del Fabbricato. Se la durata dell'occupazione è superiore a cinque giorni, l'Assicurazione è limitata ai danni di Incendio, Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Sono in ogni caso **esclusi i danni:**

- ◆ di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni;
- ◆ di Furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ◆ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
- ◆ causati da atti di terrorismo;
- ◆ causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, delle persone che abitano con l'Assicurato o di cui lo stesso deve rispondere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata.

#### Art. 10 - Rischi Assicurati

La Società indennizza i Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- a) incendio, compresi i guasti e le spese sostenute per impedirne la propagazione;
- b) esplosione e Scoppio anche esterni (ivi compresi quelli cagionati da bombole di gas ad uso domestico) **non causati da ordigni esplosivi**;
- c) implosione
- d) azione del fulmine;
- e) fumo per fuoriuscita a seguito di guasti improvvisi e accidentali agli impianti di riscaldamento (**purché detti impianti risultino collegati mediante adeguate condutture e appropriati camini**) oppure sviluppato da Incendio anche di cose diverse da quelle assicurate;
- f) caduta di aeromobili, di corpi volanti e orbitanti, loro parti e/o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- g) bang sonico determinato dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- h) urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato o al suo servizio.
- i) sviluppo di gas, vapori, fumi, colaggio o fuoriuscita di liquidi **purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito le cose assicurate oppure altri beni posti nell'ambito di 20 metri da essa**

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

1. **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell'importo di € 150,00;**
2. **in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di € 10.000,00;**

- j) acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di pluviali o di grondaie pertinenti all'Abitazione.

**Sono esclusi i danni dovuti a: stillicidio, umidità, insalubrità dei locali; usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione, gelo, infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rotture di condutture, rottura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici.**

**Non sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per ricercare la rottura e per riparare e/o sostituire impianti o parti di essi.**

In caso di sinistro, la Società corrisponde all'Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, applicando la franchigia in base alla modalità scelta (**opzione 200 o 400**)

**Per i danni derivanti da unica causa, detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.**

**Per i danni causati da tubi interrati il limite massimo di indennizzo per Sinistro/anno non potrà essere superiore a € 4.000,00 per Sinistro/anno.**

- k) spargimento di acqua conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate da gelo.

**Sono esclusi i danni**

- **da spargimento di acqua causato da condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;**
- **da spargimento di acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.**

**In caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo risarcimento non potrà superare € 4.000,00 con il massimo per sinistro pari a € 2.500,00. Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.**

- l) mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

La Società inoltre indennizza:

- m) i danni subiti dall'impianto di riscaldamento (pavimento o a parete) tramite l'impianto di circolazione dell'acqua;
- n) i danni alle guarnizioni delle tubature in ingresso e uscita, danni da intasamenti, danni agli apparecchi annessi e alla rubinetteria, sostituzione o riparazione degli stessi **qualora la sostituzione o la riparazione risulti necessaria a seguito di eliminazione di un guasto da rottura; sono compresi** i danni alle tubature idriche di ingresso e uscita (anche canali di miscelazione acqua) all'esterno dell'edificio, **ma all'interno della proprietà (corte)**; i danni alle tubature di mandata esterne alla proprietà e i danni alle tubature di uscita esterne alla proprietà fino al raccordo con rete pubblica nella rete di canali pubblici **fino ad un massimo di 5 m dal confine della proprietà.**
- o) le spese di sostituzione della tubatura fissa per irrigazione **causa guasto da rottura fino ad un massimo di 5 metri;**
- p) i danni da deflagrazione in apparecchiature per riscaldamento con un limite a Primo rischio assoluto **per sinistro/anno assicurativo pari a € 7.500,00**
- q) i danni causati da colpa grave dell'Assicurato, nonché dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- r) gli onorari del perito di parte nominato dall'Assicurato **fino ad un massimo del 5% dell'indennizzo con un massimo di € 6.000,00;**
- s) i costi accessori (smontaggio e rimontaggio, costi per l'isolamento e per l'estinzione incendi) e le migliorie ricostruttive effettuate dopo danni provocati da incendi **fino ad un massimo del 10% del danno indennizzabile accertato;**
- t) i costi aggiuntivi in caso di smaltimento di rifiuti dannosi e/o terreno contaminato **fino ad un massimo del 10% del danno indennizzabile accertato.** Per i danni correlati a terreno contaminato opererà uno **Scoperto per Sinistro pari al 25% del danno indennizzabile accertato;**
- u) i danni ad ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- v) i guasti e danni a Fissi ed infissi, relativi ai vani di uso condominiale, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, comprese le porte di accesso ai singoli appartamenti. La garanzia è prestata sino ad un Limite massimo di indennizzo per Sinistro di **€ 3.000,00. Sono esclusi i danni alle porte ed agli infissi interni delle singole abitazioni. Franchigia operante € 250,00 per Sinistro.** E' altresì compreso il Furto di fissi ed infissi di proprietà e di uso comune con un Limite di indennizzo per Sinistro di **€ 1.000,00 (in tale caso non opera la franchigia).**
- w) i danni materiali diretti causati al fabbricato da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato. **Sono esclusi in ogni caso i danni a lampade elettriche, a tubi catodici, a resistenze elettriche scoperte, quelli dovuti ad usura o manomissione, quelli causati da imperizia e negligenza degli addetti e durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione nonché quelli causati da difetti di materiali e di costruzione.** Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 150,00; in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo con il massimo di € 6.000,00;**
- x) i danni a tinteggiature, carta da parati, rivestimenti tessili di pareti. Questa garanzia è prestata a **Primo rischio assoluto con un limite per Sinistro/anno pari a € 2.500,00**
- y) i costi per il ripristino della recinzione e/o del cancello del giardino **fino a € 1.500,00 a Primo rischio assoluto per Sinistro/anno;**
- z) i danni causati dalla corrosione alle tubature di entrata e di uscita. Questa garanzia è prestata a **fino a € 1.500,00 a Primo rischio assoluto per Sinistro/anno**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



- aa) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essa relativa. **La garanzia é prestata per un periodo non superiore ad un anno e l'indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate.**
- bb) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, **fino ad un importo massimo pari al 10% dell'Indennizzo pagabile con un massimo di € 50.000,00.**

#### Art. 11 - Esclusioni.

Sono esclusi i danni causati da:

- a) **atti di guerra anche civile ed insurrezioni, invasioni ed ostilità, con o senza dichiarazioni di guerra, rivolta, occupazione militare, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;**
- b) **trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;**
- c) **dolo del Contraente o dell'Assicurato;**
- d) **eventi atmosferici;**
- e) **eventi socio politici;**
- f) **terremoto, maremoto, inondazione, alluvione, allagamento in genere;**
- g) **valanghe, frane, smottamenti, mareggiate o eruzioni vulcaniche.**

Sono inoltre esclusi i danni:

- h) **indiretti, quali cambiamenti di costruzioni o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;**
- i) **all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.**

#### Art. 12 - Somme assicurate

Le somme assicurate devono corrispondere al Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, escluso il valore dell'area.

Se l'Assicurazione é stipulata sopra singole porzioni di Fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

A seguito di un Sinistro, Donau avrà la facoltà di procedere all'ispezione del Fabbricato assicurato per accertare la corrispondenza tra la somma assicurata ed il Valore di ricostruzione a nuovo dello stesso.

Donau non applicherá la regola proporzionale prevista dall'Art.1907 del Codice Civile se la somma assicurata per il Fabbricato, aumentata del 20% non é inferiore al Valore di ricostruzione a nuovo che risulta al momento del Sinistro. Se invece la somma assicurata risulta inferiore, Donau indennizzerá il danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata aumentata del 20% ed il reale valore di ricostruzione.

#### Art. 13 - Procedimenti civili o penali

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società di ogni procedimento, civile o penale promosso contro di lui e relativa alla garanzia assicurativa, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. **La Società si riserva la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

**L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento delle proprie responsabilità senza il consenso della Società.** Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

**Art. 14 - Determinazione del danno**

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, **sottraendo a tale risultato il valore delle parti recuperate. L'importo massimo liquidabile non potrà, comunque, essere superiore alla somma assicurata.** Dall'Indennizzo saranno **detratte le franchigie** come indicate in Polizza.

**Art. 15 - Parificazione danni da Incendio**

Sono parificati ai danni da Incendio, oltre ai guasti a seguito di ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio.

**Art. 16 - Ispezione delle cose assicurate**

Gli immobili oggetto dell'Assicurazione devono essere conservati con diligenza e cura e tenuti in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.



**Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20**

**E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)**

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI e DIPENDENTI - RCT e RCO

### Art. 1 - Responsabilità Civile Terzi - RCT

Donau si impegna a tenere indenne l'Assicurato, proprietario del Fabbricato assicurato e conduttore delle parti comuni, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per:

- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua, che si sia verificato in relazione alla proprietà del Fabbricato e alla conduzione delle parti comuni.

È compresa anche la responsabilità civile dell'Assicurato:

- quale committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione del Fabbricato, **con esclusione dei lavori edili definiti dall'art. 3 del D. Lgs. 494/96;**
- per il fatto doloso di persone delle quali deve rispondere;
- per i danni materiali e diretti cagionati a terzi derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio del Fabbricato assicurato.

Inoltre l'Assicurazione R.C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da:

- antenne radiotelevisive centralizzate;
- ghiaccio o neve non rimossa a tempo debito dai tetti, marciapiedi e/o cortili;
- spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine, **purché in buono stato di conservazione e manutenzione.**

### Art. 1.1 - Responsabilità civile della committenza

L'Assicurazione è estesa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96 limitatamente alla responsabilità come committente per i danni a terzi (**escluse le persone addette ai lavori**), purché:

- **l'Assicurato abbia designato i responsabili in conformità al disposto del D. Lgs 494/96;**
- **dall'evento siano derivate la morte o le lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate.**

Tale garanzia assicurativa opererà con **un Limite massimo** per Sinistro e annualità assicurativa **pari a € 250.000,00.**

### Art. 1.2 - Ricorso terzi

La Società risarcisce i Danni materiali e diretti causati a terzi da Incendio, Scoppio, Esplosione del fabbricato dell'Assicurato, **nel limite indicato sulla Scheda di polizza per Sinistro e per anno**

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di € 1.500,00 che resterà a carico dell'Assicurato;**
- **in nessun caso la Società risarcirà, per ogni anno assicurativo, somma superiore a € 150.000,00.**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Con tale estensione di garanzia l'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve:

- comunicare tempestivamente notizie, domande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
- adoperarsi per l'acquisizione degli elementi di difesa;
- astenersi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

### Art. 1.3 - Fuoriuscita di liquidi

La garanzia comprende i danni causati a terzi da fuoriuscita di liquidi, con i criteri di seguito indicati:

1. Relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario della Dimora abituale o non abituale, la garanzia, **ferma l'esclusione dei danni da "gelo"**, opera quando la fuoriuscita di liquidi sia conseguente alla rottura accidentale di:
  - condutture o impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento a servizio del Fabbricato assicurato;
  - gronde e pluviali, condutture di scarico **di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato**;
  - apparecchi e macchine ad uso domestico, utilizzati dall'Assicurato.

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un Fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma **esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato**.

Resta, tuttavia, inteso che per questa garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato con applicazione della **Franchigia per Sinistro indicata sulla Scheda di polizza**, o comunque con quella prevista per l'analoga **garanzia nella sezione Incendio, se maggiore**.

2. Relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di **conduttore** della Dimora abituale o non abituale, la garanzia opera per la fuoriuscita di liquidi determinata da qualsiasi causa.

Si conviene tra le Parti che **per le garanzie indicate al punto 1 e al punto 2 l'Assicurazione è operante sino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla Scheda di polizza, che costituisce il massimo esborso per Sinistro e annualità assicurativa a carico della Società**.

### Art. 1.4 - Interventi sull'impianto dell'ascensore in caso di emergenza

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni verso terzi e ai condomini procurati dal custode dello stabile condominiale o da eventuale condomino autorizzato, nelle manovre di riallineamento dell'ascensore in caso di emergenza.

**Limitatamente ai danni arrecati a cose, resta a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro risarcibile uno scoperto del 10% con un minimo pari a € 250,00.**

### Art. 1.5 - Danni da interruzione esercizio o sospensione attività

A parziale deroga di quanto disposto dall'art.4 punto 12), la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti, a sinistro risarcibile a termine di polizza**.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che:



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo stesso con il minimo di € 2.500,00 che resterà a carico dell'Assicurato;
- in nessun caso la Società risarcirà, per ogni anno assicurativo, somma superiore a € 150.000,00.

#### Art. 1.6 - Danni da inquinamento accidentale,

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art.4, punto 13), la garanzia comprende i danni derivanti da conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato.

Resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno indennizzabile, uno Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00; il Limite d'indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato.

Qualora i danni materiali vengano provocati dall'olio combustibile immagazzinato per il riscaldamento il massimo risarcimento per Sinistro/anno sarà pari a € 10.000,00.

#### Art. 2 - Responsabilità civile verso dipendenti - RCO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche nonché dal D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni subiti dalle persone qualificabili come dipendenti addetti ai servizi domestici;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai soggetti di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

La garanzia è prestata con una **Franchigia** ed un **massimo risarcimento** indicati sulla **Scheda di polizza**, fermo il massimale per Sinistro previsto in Polizza.  
**Sono escluse le malattie professionali.**

**L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.**

L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

#### Art. 3 - Persone non considerate terzi

**Non sono considerati terzi:**

1. gli Assicurati, i loro genitori e figli, e, se convivente, qualsiasi altro parente o affine;
2. le persone qualificabili come dipendenti addetti ai servizi domestici, in occasione dell'espletamento della loro attività, salvo quanto previsto dal precedente **Art.2 RCO - Responsabilità Civile verso dipendenti.**

#### Art. 4 - Esclusioni

**Le garanzie non comprendono i danni:**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

1. causati da atti dolosi degli Assicurati, ma restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi di minori di cui l'Assicurato debba rispondere;
2. conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro;
3. derivanti dalla proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, salvo i danni da Incendio, Scoppio, Esplosione di veicoli a motore degli Assicurati quando siano parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, compresi i danni subiti da locali di terzi anche se locati al Contraente o ai suoi familiari;
4. derivanti dalla proprietà od uso di imbarcazioni a vela o a remi di lunghezza superiore a 6,5 metri;
5. derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport praticati sull'acqua, salvo quanto indicato al punto 6 che precede, e di quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
6. derivanti da proprietà, uso, guida di aeromobili;
7. derivanti dalla proprietà ed uso di attrezzature e di giochi a motore;
8. alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
9. da umidità o stillicidio, insalubrità dei locali, da gelo e da spargimento di liquidi;
10. da Furto o rapina;
11. da Incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto previsto dall'Art. 2 *Ricorso Terzi delle Condizioni Particolari dell'Assicurazione Incendio*;
12. da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, salvo quanto previsto alla *Garanzia Interruzione o sospensione di attività*;
13. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, salvo quanto previsto dal precedente Art. 1.2 *Inquinamento accidentale*;
14. conseguenti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96;
15. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
16. derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
17. conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
18. derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
19. derivanti da prodotti geneticamente modificati.
20. derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive

#### **Art. 5 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

Donau assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Donau le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Donau e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Donau non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

**Art. 6 - Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro il **Contraente** o l'**Assicurato** deve darne avviso all'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi di quanto previsto all'Art.1915 C.C.



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "ACQUA e GUASTI" (operanti se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Le garanzie aggiuntive operano solo se indicate in Polizza e se per le stesse é stato corrisposto il relativo Premio – garanzia "Danni da acqua e guasti"

### Art. 1 - Danni a terzi da spargimento d'acqua

Donau si impegna a tenere indenne l'Assicurato, proprietario del Fabbricato assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per:

- morte, lesioni personali,
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di spargimento d'acqua causato dalla rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del Fabbricato assicurato.

**Il Limite massimo d'indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa per i danni causati da tubi interrati non potrà superare € 4.000,00.**

Si precisa che la presente copertura integra l'Art.1 - "RCT" delle Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile Terzi

Relativamente alla somma assicurata, viene riconfermato quanto disposto dall'Art. 6 - "Norme generali - Sezione Incendio"

### Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- da gelo;
- da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna;
- da usura, corrosione o difetti di materiale;

ed inoltre:

- le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parti del Fabbricato, di condutture ed impianti fissi sostenute per ricercare od eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua salvo quanto previsto dal successivo Art.4 - "Ricerca e riparazione guasti"

Si precisa che sono **operanti**, anche per la presente Sezione Danni da Acqua, **le esclusioni delle Sezioni Incendio e Responsabilità Civile Terzi**

### Art. 3 - Franchigia

Per i danni da acqua resta a carico dell'Assicurato, per ogni Sinistro relativo alla presente sezione "Danni da acqua" una **Franchigia** pari all'opzione scelta riportata in Polizza.

Per i danni derivanti da un'unica causa la Franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

#### **Art. 4 - Oggetto delle garanzie “ricerca e riparazione guasti”**

Relativamente ai danni materiali da acqua, Donau indennizza i danni direttamente causati al Fabbricato, previsti dagli articoli che seguono:

##### **Art. 4.1 - Ricerca e riparazione guasti**

Si rimborsano le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d'acqua con le conseguenti spese sostenute per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato a condizione che il danno sia indennizzabile in base all'Art. 10 “Rischi Assicurati” delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio o alla garanzia di cui all'Art. 4.2 “Gelo” che segue, **comunque esclusi i tubi interrati salvo quanto previsto dalla lettera g dell'Art. 1 Eventi speciali**

In nessun caso Donau indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, una somma superiore al **5 ‰ della somma assicurata per il Fabbricato**, ma col **massimo di € 10.000,00**.

**Per fabbricati la cui vetustà al momento della stipula del contratto di assicurazione sia inferiore a 15 anni dalla data di costruzione il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, della Franchigia Acqua e Guasti”** indicata in Polizza.

**Per i fabbricati con vetustà superiore a 15 anni al momento della stipula del contratto di assicurazione sarà invece applicato in caso di sinistro un scoperto del 10% con il minimo pari a € 250,00 fermi i limiti di indennizzo sopraindicati.**

##### **Art. 4.2 - Gelo**

Si rimborsano le spese sostenute per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d'acqua a seguito di danni derivanti da gelo qualora gli stessi comportino spargimento d'acqua per rottura delle condutture. **Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della precedente garanzia di cui all' Art. 2.1 “Ricerca e riparazione guasti”.**

**Resta a carico dell'Assicurato, per ogni Sinistro, la Franchigia “Acqua e Guasti”** indicata in Polizza.

**Sono esclusi, i danni da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o da tubi interrati e i danni ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro.**

##### **Art. 4.3 - Occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento.**

Donau indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato da occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento.

**Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della precedente garanzia di cui all' Art. 2.1 “Ricerca e riparazione guasti”.**

**Resta a carico dell'Assicurato, per ogni Sinistro, la Franchigia “Acqua e Guasti”** indicata in Polizza;

**Sono esclusi, i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica, nonche' quelli verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE LASTRE E CRISTALLI (operanti se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

### Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i Danni materiali e diretti derivati all'Assicurato per la sostituzione - causata da rottura per causa accidentale o per fatto di terzi - delle lastre assicurate con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensivi delle spese di trasporto ed installazione.

La Società indennizza altresì le rotture:

- A) determinate da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- B) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
- C) verificatesi in occasione di Furto o di Rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- D) causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, bufere e grandine, **(escluse insegne esterne)**;

La Società inoltre rimborserà:

- E) i costi relativi al trattamento, in conformità con le disposizioni delle autorità competenti, dei frammenti di vetro considerati "rifiuti pericolosi" **fino ad un massimo del 50% del valore di sostituzione delle vetrate danneggiate**
- F) i costi relativi alle operazioni di vetrificazione o pennellatura di emergenza **fino ad un massimo del 50% del valore** di sostituzione delle vetrate danneggiate.

**Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza.**

### Art. 2 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende le rotture:

- a) determinate da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b) derivanti da crollo di Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) derivanti da eventi risarcibili a termini della Sezione Incendio, quando operante;
- d) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- e) di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- f) di insegne esterne se causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, bufere e grandine;
- g) delle vetrate di edifici secondari quali giardini di inverno o serre ad utilizzo privato;
- h) delle parti in vetro di collettori solari o impianti fotovoltaici;
- i) delle vetrate interne quali specchi murali o armadi a vetro;
- j) di vetrate artistiche e di pregio;
- k) di tetti di vetro;
- l) e i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai.

### Art. 3 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, **purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



#### Art. 4 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro **l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori** ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, **la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto. Resta esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

#### Art. 5 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro **il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza.** Il Contraente o l'Assicurato ha **l'obbligo di conservare i residui fino alla liquidazione del danno e di fornire tutte le indicazioni, indizi o prove in suo potere sulle cause e sulle circostanze del Sinistro** onde contribuire all'accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità.

#### Art. 6 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, su richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. **Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.**

#### Art. 7 - Incarico ai periti

I periti devono:

- A) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- B) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- C) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle lastre assicurate nonché determinare il valore che le lastre medesime avevano al momento del Sinistro;
- D) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere, in questo caso gli altri periti devono fare menzione del rifiuto nel verbale definitivo di Perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### Art. 8 - Indennizzo

**La Società ha la facoltà di sostituire le lastre infrante o di pagarne per contanti il valore.**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

**Art. 9 - Pagamento dell'Indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

**Art. 10 - Forma dell'Assicurazione**

L'Assicurazione di cui alla presente sezione è prestata a Primo rischio assoluto.

**Art. 11 - Limite di risarcimento**

Resta convenuto che **in nessun caso l'Indennizzo per ogni singola lastra potrà superare il Limite di € 5.000,00.**



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "SUPERPACK" (operante se richiamata in polizza e corrisposti i relativi premi)

### Art.1 Eventi speciali

Donau indennizza i danni direttamente causati al Fabbricato assicurato da:

a) **eventi atmosferici**, quali:

uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del Fabbricato - **escluso il Contenuto** - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate alla Copertura, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

**La garanzia "eventi atmosferici" è prestata con una franchigia di € 250,00 per Sinistro.**

Si intendono esclusi i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- cedimento e franamento del terreno

nonché quelli subiti da:

- insegne, antenne, cavi aerei e simili installazioni esterne;
- tettoie e lucernari;
- enti all'aperto;
- alberi, cespugli, coltivazioni;
- pannelli solari (salvo acquisto Superpack relativo).

In nessun caso la Società pagherá, per singolo sinistro, somma superiore al 75% del valore assicurato.

b) **sovraccarico neve**,

compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del Fabbricato - **escluso il contenuto** - purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

**La garanzia "sovraccarico neve" è prestata con uno scoperto del 10% e il minimo di € 250,00 per sinistro.**

Si intendono esclusi i danni causati da:

- valanghe e slavine;
- causati da gelo anche se conseguenti ad evento coperto dalla suddetta estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in corso di ricostruzione o in rifacimento;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia stato causato da crollo totale o parziale del tetto e delle pareti;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

In nessun caso la Società pagherá, per singolo sinistro, somma superiore al 50% del valore assicurato.

c) **atti di terrorismo e sabotaggio,**

verificatisi, a parziale deroga dell'Art. 12 - "Esclusioni" anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa.

Sono compresi i danni provocati da ordigni esplosivi.

La garanzia "atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio" e la garanzia "danni provocati da ordigni esplosivi" è prestata con **una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro.**

sono inoltre compresi

per il punto c sopraindicato si intendono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

In nessun caso la Società pagherá, per singolo sinistro, somma superiore al 75% del valore assicurato.

Ed inoltre Donau rimborsa:

- d) ad integrazione e in aggiunta a quanto previsto dall' **Art. 10 "Rischi assicurati" delle Norme generali che regolano la Sezione Incendio**, in caso di danno indennizzabile a termini di Polizza ed il cui ammontare sia presumibilmente superiore al 25% del valore del **Fabbricato assicurato**, le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'**Art. 14 - "Procedura per la valutazione del danno"**, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Il rimborso, subordinato alla presentazione da parte del Contraente a DONAU della relativa **documentazione a prova delle spese sostenute**, è prestato sino alla concorrenza del **5% dell'ammontare delle somme assicurate** con il **massimo di € 10.000,00**, fermo quanto previsto all'**Art.13 - "Limiti di indennizzo e franchigie"**;

- e) in caso di danno indennizzabile a termini di Polizza, gli onorari di riprogettazione del Fabbricato di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno al Fabbricato, sempre che **l'importo della parcella non ecceda quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale** e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del **5% dell'ammontare delle somme assicurate** con il **massimo di € 7.500,00**, fermo restando quanto previsto all'**Art. 13 - "Limite di indennizzo e franchigie"**.

Donau inoltre indennizza:

- f) i costi di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e autorità pubblica in caso di ricostruzione del Fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del **10% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 10.000,00**, fermo restando quanto previsto all'Art. 13 - "**Limite di indennizzo e franchigie**".

- g) i costi per il rimpiazzo del combustibile: nafta, gasolio, cherosene ed altri combustibili liquidi, che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare all'ente fornitore in conseguenza di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio dei locali assicurati.

La garanzia "costi per il rimpiazzo del combustibile" è prestata con una **Franchigia di € 250,00** con il **massimo indennizzo di € 3.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo**;

- h) le spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas.  
In caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione posti a servizio del Fabbricato assicurato accertata dall'ente di distribuzione e comportante da parte dello stesso il blocco dell'erogazione, DONAU indennizza:
1. le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
  2. le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto 1) per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

La presente garanzia "ricerca e riparazione in caso di dispersione gas" è prestata con una **Franchigia di € 250,00** con il **massimo indennizzo di € 3.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo**.

**Sono in ogni caso sempre escluse le spese diverse da quelle sopra indicate relative a spostamento di contatori di erogazione o le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie necessarie per rendere il Fabbricato conforme alle normative vigenti.**

## **Art. 2 - Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta – se esercitata la relativa opzione)**

Ad integrazione ed in aggiunta a quanto previsto dall'Art.10 comma t delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio Donau indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata in polizza a questo titolo.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.AMMINISTRATORI CONDOMINIO E R.C.CONDUZIONE LOCALI

*(Le seguenti previsioni operano solo se indicate in Polizza e se per l'operatività delle stesse è stato corrisposto il relativo premio – esse sono vincolate alla stipula della Garanzia RCT)*

### Art. 1- Oggetto della garanzia R.C. dell'Amministratore Condominio

La garanzia è prestata per la **Responsabilità Civile derivante all'amministratore del condominio assicurato, svolta nei modi e nei termini previsti dall'art. 1130 del Codice civile.**

Donau si impegna a tenere indenne l'amministratore di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali - ovvero il pregiudizio economico risarcibile a termini di Polizza **che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose** – colposamente cagionate a terzi, compresi i condomini, nell'esercizio della specifica funzione.

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

- smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
- multe ed ammende, diverse dalle sanzioni tributarie, inflitte ai condomini del fabbricato per errori imputabili all'amministratore stesso;
- mancata o inadeguata applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Legge sulla "Privacy") e successive modificazioni o integrazioni.

La garanzia comprende l'attività di responsabile e/o consulente in materia di prevenzione e protezione dai rischi di infortunio e ambientali nel Fabbricato amministrato come previsto dall'art. 8, comma 4) del D. Lgs. 626/94 e successivi aggiornamenti normativi.

L'Assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione.

La garanzia R.C. dell'Amministratore Condominio è prestata nei limiti del massimale assicurato indicato in Polizza valido per Sinistro e per anno assicurativo.

**Resta a carico dell'Assicurato lo Scoperto del 10% di ogni danno indennizzabile e, in ogni caso, col minimo di € 200,00 ed il massimo di € 500,00.**

**Qualora esista altra Polizza in capo all'amministratore per i medesimi rischi, la presente garanzia opera solo qualora il massimale previsto dalla polizza coesistente non sia stato sufficiente a risarcire il danno e per l'eccedenza di quanto risarcito da quest'ultima.**

**Donau presta inoltre l'Assicurazione per i rischi non garantiti dalla polizza coesistente purché coperti dalla presente garanzia.**

### Art. 2 - Obblighi di avviso in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve dare **avviso scritto del Sinistro all'agenzia o a Donau entro 5 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, comunicando inoltre ad esse tutte le notizie e fornendo i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del Sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel Sinistro (eventuali infortunati, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente e/o Assicurato deve inoltre comunicare, nel più breve tempo possibile, all'agenzia o a Donau tutte le notizie e fornire i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

### Art. 3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

Donau assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere a Donau o all'agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, Donau si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Ai sensi dell'art. 1917 comma 3 del Codice civile sono a carico di Donau le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Donau e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Donau non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

### Art. 4 - Pluralità di assicurati

In caso di Sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento deve intendersi unico e pertanto riferito alla totalità degli Assicurati.

### Art. 5 - Esclusioni

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione e deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelli derivanti da Furto, Rapina o Incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o a ritardi nel pagamento dei relativi premi.

### Art. 6 - Oggetto della garanzia R.C. Conduzione Locali

L'Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, è estesa alla responsabilità imputabile ai conduttori dei singoli appartamenti, uffici e studi professionali, condomini e/o locatari, per fatto accidentale proprio o delle persone delle quali devono rispondere, per i danni a terzi ferme le esclusioni di cui all'Art. 3 - "Esclusioni" delle Norme che regolano l'Assicurazione RCT.

Tale garanzia è prestata per i rischi derivanti dalla conduzione dell'appartamento, ufficio o studio professionale compresa la proprietà privata e l'uso di impianti fissi di pertinenza dell'appartamento stesso, antenne radiotelevisive anche radioamatoriali o satellitari, apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti.

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale previsto in Polizza alla specifica garanzia.

Per quanto riguarda i soli danni da spargimento d'acqua, resta a carico dell'Assicurato, per ciascun Sinistro, la Franchigia specifica prevista in Polizza.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



Restano comunque esclusi i danni da proprietà del Fabbricato e parti comuni, le responsabilità inerenti qualsiasi attività professionale e la proprietà o uso di animali in genere.

Il Contraente dichiara che il fabbricato è composto da un numero di appartamenti pari a quello indicato in Polizza, compreso quello del portinaio, in caso contrario si applicherà quanto disposto dagli Artt. 1 - “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”, 4 - “Aggravamento del rischio” e 5 - “Diminuzione del rischio” delle Condizioni Generali di assicurazione.



---

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "RELAXPACK" (operanti se espressamente richiamata ed esercitata la relativa opzione)

### Art. 1 - Pool pack

Ad integrazione delle Condizioni Generali, la piscina collocata sul terreno (interrata almeno per 2/3) è assicurata contro i rischi richiesti ed assicurati ai sensi delle Condizioni Generali (Incendio, eventi atmosferici, acqua condotta).

Inoltre, s'intendono assicurati i sistemi di copertura della piscina di qualsiasi tipo contro i danni da Incendio, da eventi atmosferici e da rottura di vetri (materiali sintetici quali ad esempio plexiglas e vetro acrilico sono equiparati al vetro).

L'intera parte tecnica della piscina (pompa di circolazione, impianto di filtraggio, illuminazione, dispositivi d'aspirazione, riscaldamento della piscina) si intende assicurata contro i danni da Incendio e contro i danni causati da fulmini indiretti (danni causati da sovratensione o induzione a seguito di un fulmine).

**Sono in ogni caso esclusi i danni che sono causati dal logorio interno ed esterno del materiale o da una manutenzione non adeguata degli oggetti assicurati.**

Ad integrazione delle Condizioni Generali Assicurazione si considerano assicurati anche i danni alle tubature in entrata e in uscita dalla piscina (anche quelle a circuito proprio) all'esterno dell'edificio, che si trovino all'interno della proprietà.

La garanzia opererà con un limite massimo per Sinistro/anno pari all'1% del valore assicurato per il Fabbricato.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell'importo di € 300,00;**

### Art. 2 - Garden pack

Ad integrazione delle Condizioni Generali, sono assicurati contro i rischi richiesti ed assicurati ai sensi delle Condizioni Generali giardini invernali esterni, coltivazioni come alberi e arbusti (**ad eccezione di piante boschive, da frutto e da verdura**) siti sul fondo di proprietà e pertinenza dell'Abitazione.

Inoltre, s'intendono assicurati i sistemi di copertura delle serre di qualsiasi tipo contro i danni da Incendio, da eventi atmosferici e da rottura di vetri (materiali sintetici quali ad esempio plexiglas e vetro acrilico sono equiparati al vetro).

**Sono in ogni caso esclusi i danni causati dal logorio interno ed esterno del materiale o da una manutenzione non adeguata degli oggetti assicurati.**

Ad integrazione delle Condizioni Generali Assicurazione si considerano assicurati anche i danni alle tubature idriche di ingresso e uscita situate all'esterno dell'edificio, ma all'interno della proprietà (es. corte, giardino anche antistante).

**Sono esclusi dalla garanzia tutti gli impianti fissi applicati all'esterno degli edifici assicurati come le reti antigrandine e le reti ombreggianti esterne e loro relativi supporti.**

La garanzia opererà con un limite massimo per Sinistro/anno pari all'1% del valore assicurato per il Fabbricato.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell'importo di € 300,00;**

### **Art. 3 - Sport pack**

L'Assicurazione si intende prestata a favore dell'Assicurato in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività sportive in impianti di pertinenza dell'Abitazione quali campi da bocce, calcetto, tennis o beach volley inclusi

- esercizio, gestione e conduzione degli impianti sportivi, comprese tribune in muratura e/o tubolari;
- uso di macchinari ed attrezzature pertinenti l'attività sportiva descritta in Polizza;

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- per fatto commesso da ausiliari. (persone non dipendenti dell'Assicurato con incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare l'attività sportiva)
- dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva.

**S'intendono esclusi i danni derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali o esercitate a scopo di lucro e quelli causati dal logorio interno ed esterno del materiale o da una manutenzione non adeguata degli oggetti assicurati.**

La garanzia opererà con un **limite massimo per Sinistro/anno pari al 50% del massimale RCT.**

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell'importo di € 300,00;**



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "ENERGIAVERDE" (operante se espressamente richiamata ed esercitata la relativa opzione)

### Art. 1 - Rischi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai Pannelli solari e/o impianti fotovoltaici al servizio d'impianti facenti parte del fabbricato assicurato da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, **salvo quanto stabilito dall'Art.2 "Esclusioni" della presente sezione, dall'Art.11 "Esclusioni" delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio, dall'Art.1 delle Norme che regolano la garanzia Superpack (se esercitata la relativa opzione), dall'Art. 3 "Limitazioni" della presente Sezione.**

Sono parificati ai Danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

### Art. 2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni causati:

1. per ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell'impianto; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
2. a tubazioni e cavi interrati
3. da mancata produzione e/o fornitura di energia in genere a qualsivoglia titolo;
4. per difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio dell'Impianto erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della sottoscrizione della Scheda di Polizza;
5. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore dei Pannelli fotovoltaici ;
6. da guasti meccanici, elettrici ed elettronici dell'Impianto;
7. da montaggio, smontaggio e manutenzione dell'Impianto;
8. da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
9. da deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
10. da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell'Impianto;
11. da difetti di rendimento;
12. a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

13. da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;

14. da umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali e vegetali in genere, infiltrazione;

Sono inoltre esclusi i danni indiretti.

#### Art.3 - Limitazioni

In nessun caso la Società pagherà un importo superiore alla somma assicurata stabilita nella Scheda di polizza all'apposita Sezione . **Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato, per ciascun Sinistro che avvenga nel corso del periodo di Assicurazione, previa detrazione dello Scoperto del 10% con un minimo pari ad € 500,00.**

#### Art.4 - Valore dell'impianto, determinazione del danno e assicurazione parziale

**Il valore dell'impianto risultante dalla Polizza deve corrispondere al Valore a nuovo (costo di ricostruzione a nuovo o rimpiazzo dello stesso Impianto), senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area**

**Se al momento del Sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato dal Contraente nella Scheda di polizza, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.**

**Per l'Assicurazione della garanzia "Energia" valgono in quanto applicabili gli Artt.2; 3; 4; 5; 7; 9 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

**Art. 1 - Franchigia frontale per danni a cose – operante qualora la relativa opzione sia richiamata nella Scheda di polizza**  
(operanti se richiamata in polizza)

Il pagamento dell'Indennizzo o Risarcimento per danni a cose sarà effettuato con **applicazione della Franchigia per Sinistro pari a € 500,00**

Restano **fermi eventuali maggiori scoperti o Franchigie** posti a carico dell'Assicurato da altre condizioni di polizza.

**Art. 2 - Procedura per la valutazione del danno**  
(Sempre operante)

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, su richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Assicurato.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo, o su richiesta di uno dei periti; le decisioni sono prese a maggioranza e sono obbligatorie per entrambe le parti.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

## ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

### Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto (1342, 1679, 2211) predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione (1326) del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370).

In ogni caso non hanno effetto (1418, 1419), se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l'esecuzione (1461), ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2965), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi (1379, 1566-68, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto (1597, 1899), clausole compromissorie (808 C.P. C.) o deroghe alla competenza (6 C.P. C.) dell'autorità giudiziaria (28, 29 C.P. C.).

### Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370).

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

### Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento (1592) della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio (1611), qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (1218 ss., 1256 ss., 2281). È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa (1594).

### Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo (1223).

Quando si tratta di cosa mobile stimata (1908) e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore (1916).

### Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio (1588, 1589), proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata (1589).

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

### Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato (963).



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756).

#### **Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 ss.) del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave (1894, 1898).

L'assicuratore decade (2964 ss.) dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932).

#### **Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso (1373), mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (1894). Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (1932).

#### **Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi (1890, 1891), se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 (1391, 1932).

#### **Art. 1896 Cessazione del rischio durante l'assicurazione**

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza.

I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

#### **Art. 1897 Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto (1373) entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (1932; att. c. 187).

#### **Art. 1898 Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (1892, 1926).

L'assicuratore può recedere dal contratto (1373), dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932; att. c. 187).

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto (1373), con preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante lettera raccomandata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni (1932; att. c. 187).

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (1919 ss.).

#### **Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti**

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave (1917).

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (2048 – 2049; C.N. 524).

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana (cost. 2) o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore (1914; C.N. 522).

#### **Art. 1901 Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza (1460). Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto (1453 ss.) se l'assicuratore, nei termini di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (1919 ss., 1924, 1932; att. c. 187).

#### **Art. 1907 Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

#### **Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno (1908).

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti (1299). Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori (1299).

#### **Art. 1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari**

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari (C.N. 521).

#### **Art. 1914 Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (1227, 1915).

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro (1907), anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente (1932, 2031; att. c. 187; C.N. 534).

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900; C.N. 534).

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti (1913).

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato (1932).

#### **Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie (1218) l'obbligo dell'avviso (1913) o del salvataggio (1914) perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932; att. c. 187).

#### **Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato (1203 n.5), fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (1589).

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti (74 ss.) o da affini (78) dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2240).



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

#### **Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (1900; C.N. 798, 1010).

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione dell'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede (2767; C.N. 1015).

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse (1932).

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore (1932, 2952; C.P. C. 106).

#### **Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (1900).



**Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia**  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

## INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, per brevità, "Società" o "il Titolare"), in qualità di titolare del trattamento desidera informarla, ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali («Regolamento»), che i dati personali da Lei forniti in sede di instaurazione del rapporto e in costanza di esso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate. In alcune circostanze alcuni dati potrebbero essere raccolti anche presso terzi, ove necessario e sempre nel rispetto della normativa applicabile.

### 1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Italia, Via Bernardo Quaranta n. 45, Milano.

### 2. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare potrà trattare:

- **dati identificativi e di contatto**: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede legale, indirizzo email, numero telefonico;
- **dati di natura fiscale o comunque necessari per eseguire o ricevere pagamenti**.

I dati personali sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità e sulla base delle seguenti condizioni di liceità:

**a.** adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e/o dal contratto in essere con il Titolare, cui la presente informativa è allegata, e comunque di gestione ed esecuzione del contratto; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità di assolvere gli obblighi legali connessi all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale (art. 6.1, lett. b e c del Regolamento);

**b.** gestione dell'eventuale contenzioso e tutela dei diritti della Società; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità del perseguimento del legittimo interesse della Società (art. 6.1, lett. f del Regolamento);

Per tali finalità non occorre il Suo consenso.

**c.** I dati forniti potranno essere trattati anche con la finalità di inviare newsletter, comunicazioni di natura pubblicitaria, o a finalità di marketing; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sul Suo consenso (art. 6.1, lett. a del Regolamento);

### 3. Modalità del trattamento e natura del conferimento

I dati personali saranno trattati dalla Società con sistemi informatici e cartacei secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l'adozione d'idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il conferimento e l'aggiornamento dei Suoi dati personali è obbligatorio in base a normative vigenti (in materia fiscale o altre) o per lo svolgimento del rapporto contrattuale. Senza tali dati, non sarà possibile instaurare o - in talune circostanze - proseguire il rapporto.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** è facoltativo e il mancato conferimento o il ritiro del consenso al trattamento non comporterà conseguenze sul rapporto contrattuale, ma solo l'impossibilità di trattare i dati ai fini ivi indicati.

### 4. Conservazione dei dati

Tutti i dati a Lei riferibili saranno conservati nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali (ad esempio obbligo civilistico di conservare le scritture contabili e ulteriore corrispondenza aziendale per 10 anni) e comunque per la sola durata del contratto in essere. Una volta concluso il rapporto, a tutela dei diritti della Società, i dati saranno conservati – in modo da essere accessibili solo in caso di necessità – per un periodo di tempo corrispondente al periodo di prescrizione di eventuali diritti che



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15  
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Lei possa vantare nei confronti della Società. Tale periodo varia a seconda del tipo di dato e dell'eventuale intervento di cause interruttive o sospensive della prescrizione medesima.

Nel caso in cui Lei acconsenta al trattamento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi dal conferimento.

#### **5. Destinatari dei dati**

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione ma, per le finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi del Regolamento, potranno essere comunicati a: dipendenti della Società, i suoi collaboratori, consulenti e professionisti (in particolare, a mero titolo esemplificativo: commercialisti; gestore del database aziendale etc.), organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS. Nell'adempimento di obblighi di legge, di quelli derivanti dal rapporto contrattuale o su Sua richiesta di dati potrebbero essere comunicati a enti pubblici, o alla pubblica autorità.

#### **6. Trasferimento dei dati**

I Suoi dati saranno conservati presso la sede della Società e i suoi server siti in Unione Europea. I dati saranno altresì conservati, in formato digitale, all'interno del database situati in Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

#### **7. Diritti del Contraente**

Il Contraente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il diritto di:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione);
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto di lavoro (es. dati relativi agli stipendi, servizi di mobilità interni) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare del trattamento dei dati, inviando la Sua richiesta al seguente indirizzo email [privacy@donauassicurazioni.it](mailto:privacy@donauassicurazioni.it) o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, Via B. Quaranta n. 45, 20139 Milano.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia  
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: [info@donauassicurazioni.it](mailto:info@donauassicurazioni.it), PEC: [amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it) [www.donauassicurazioni.it](http://www.donauassicurazioni.it)

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683